



Commento alla modifica dell'ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (OCCU)

1.12.2019

I. Situazione iniziale

La presente modifica concerne alcuni aspetti minori dell'ordinanza, adeguati per tenere conto dell'evoluzione della legislazione europea e delle norme tecniche nonché delle nuove raccomandazioni in materia di rinvii a normative private.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 14 capoverso 1

Viene ripresa la disposizione del regolamento (UE) 2018/2005¹ relativa all'autorizzazione di sostanze chimiche. Lo ftalato di diisobutile (DIBP) è aggiunto ai tre ftalati (DEHP, DBP et BBP) già disciplinati dall'OCCU poiché presenta un profilo di rischio simile. In questo modo si intende limitare l'immissione sul mercato di articoli di puericoltura che contengono ftalati. Singolarmente o in qualsiasi combinazione con gli altri tre ftalati, il DIBP non deve essere presente in questi articoli in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento.

Articolo 22 capoverso 1 lettera c

La para-ferilendiamina è eliminata dall'elenco delle sostanze vietate per il trattamento di materiali tessili, in quanto da tempo non più utilizzata per questo scopo. Per tale motivo, anche OEKO-TEX ha evitato di includere la para-ferilendiamina nel catalogo dei requisiti per i prodotti (STANDARD 100 di OEKO-TEX²).

Il rischio dovuto alla presenza di para-ferilendiamina come contaminante continua pertanto ad essere disciplinato dai requisiti generali applicabili agli oggetti d'uso.

Articolo 22 capoverso 1^{quater}

Viene ripresa la disposizione del regolamento (UE) 2018/1513³ relativa all'utilizzo di talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B nei materiali tessili e nelle calzature. Per ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori, è opportuno vietare l'immissione sul mercato di queste sostanze CMR nei capi d'abbigliamento, nei relativi acces-

¹ Regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilestil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP), GU L 322 del 18.12.2018, pag.14.

² https://www.oeko-tex.com/it/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_start.xhtml

³ Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1.



sori e nelle calzature. Un'elenco delle sostanze soggette a restrizione e valori limite di concentrazione massima, in peso, figura nell'appendice 12 del regolamento UE.

Articolo 28a

Le disposizioni transitorie sono diverse per le varie sostanze poiché le revisioni del diritto europeo su cui si basano queste modifiche hanno periodi transitori diversi. Per proteggere la salute dei consumatori svizzeri, è importante adeguare il più possibile i periodi transitori a quelli del diritto europeo.

Per ciò che non è contemplato dalle disposizioni transitorie specifiche (cpv. 1 e 2) si applicano le disposizioni transitorie generali.

Allegati 5, 8 e 9

Vengono aggiornate le seguenti norme tecniche:

Nell'allegato 5:

SN EN 1102:2016: Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi - Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di prove verticali

Nell'allegato 8:

SN EN 14362-1:2017: Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti, Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione

SN EN 14362-3:2017: Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti, Parte 3: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene

Nell'allegato 9:

SN EN 13869:2016: Accendini – Accendini di sicurezza bambini - Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova.

III. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e per l'economia

La modifica proposta non comporta ripercussioni né per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, né per l'economia.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La modifica proposta è ripresa dalle normative europee e dunque compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.